

COMMITTENTE



COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
PROVINCIA DI NAPOLI

PROGETTO

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI SENSI DEL
D. LGS. 81-2008 PLESSO MARCIOTTI

ORTOFOTO



ELABORATO

titolo	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
data	AGOSTO 2018

note

numero

3

PROGETTISTA

Arch. Paolo Ambroselli

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Paolo Ambroselli

I COLLABORATORI


Geom. Francesco Affortunato

Sig. Antonio Cazzolino

CONTATTI:

Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA)
C.A.P. 80047 - Piazza Elena d'Aosta, 1
Codice Fiscale 84002990632 P.IVA 01549271219
Telefono Pbx +39 (0)818285300 - Fax +39(0)815295682
Email certificate: gestioneterritorio.sgv@pcert.postecert.it

TIMBRO



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Lavori di adeguamento alle norme di igiene e sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ed ii., degli uffici comunali distaccati alla via Marciotti .

ART. 1

- Premessa e quadro normativo di riferimento -

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto contiene la disciplina regolamentare dei rapporti tra la "Stazione Appaltante" ed i soggetti affidatari di lavori pubblici. Si precisa che:

- con il termine "Stazione Appaltante" va inteso il Comune di San Giuseppe Vesuviano;
- con il termine "Affidatario" va intesa l'impresa aggiudicataria dell'appalto.

Si precisa inoltre che i lavori oggetto dell'appalto dovranno essere eseguiti con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti, e con particolare riferimento, che si intendono qui integralmente richiamate e indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"), di seguito denominato "Codice";
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"), limitatamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio, non abrogati dal D.Lgs. 50/2016, se ed in quanto applicabili, di seguito denominato "Regolamento";
- il D.M.19 aprile 2000, n.145 e s.m.i. – di seguito denominato "Capitolato Generale", per quanto non diversamente convenuto nel contratto, se ed in quanto applicabile;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- legge n. 136/2010 e s.m.i. ("Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia"), tra cui in particolare le norme relative alla "Tracciabilità dei flussi finanziari" in ordine alle modalità di pagamento e relativi adempimenti riguardanti l'appaltatore, il/i subappaltatore/i e il/i subcontraente/i;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24 Dicembre 2015 con oggetto "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione";
- Decreto del Ministero dell'Ambiente del 07 Marzo 2012 con oggetto "Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento;
- Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2017, pubblicato in G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017 (Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili – Allegato 2 "Servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).

Ai sensi dell'art. 34 del Codice, il presente appalto contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP).

Tale contributo è realizzato adottando, per la progettazione esecutiva, i criteri ambientali minimi (di seguito CAM), di cui ai Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24-12-2015 e del 7-3-2012, mentre per l'esecuzione dell'appalto, adottando i criteri ambientali minimi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare 11 gennaio 2017, pubblicato in G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017.

ART. 2

- Oggetto dell'appalto -

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie per i lavori di adeguamento alle norme di igiene e sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, della Palazzina Comando Polizia Municipale, ivi comprese la mano d'opera e la fornitura di materiali e mezzi, assistenza e prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione delle opere contrattualmente definite per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Le opere previste sono dettagliatamente descritte negli elaborati grafici e tecnici costituenti il progetto esecutivo, redatto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 23, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nonché agli articoli 33 e seguenti, del D.P.R. 207/2010.

Il progetto prevede sinteticamente:

- Demolizione di tramezzatura;
- Rimozione di porta interna
- Rimozione di apparecchi igienico sanitari
- Rimozione di tubazioni varie
- Rimozione di infissi in ferro o alluminio
- Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori
- Realizzazione Tramezzatura di mattoni forati di laterizio
- Realizzazione di nuovi servizi igienici
- Fornitura e posa nuovi infissi e porte
- Tinteggiature esterne ed interne
- Realizzazione di rampe e gradini di accesso lato nord e sud
- fornitura e posa di nuova pavimentazione in tutti i locali
- Impianto antincendio
- Segnaletica di sicurezza
- fornitura di tende
- Elettrificazione motorizzata cancello ingresso
- Adeguamento impianto di riscaldamento nel nuovo locale wc, nonché di impianto elettrico in tutte le stanze con fornitura e posa di nuovi punti luce, integrazione dell'illuminazione, verifica tapparelle e porte ingresso, adeguamento impianto citofonico con la fornitura di citofono nell'ala nord, certificazione degli impianti.

I lavori di cui sopra dovranno essere eseguiti secondo modalità, condizioni e termini stabiliti o richiamati nel presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo a base di gara con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Sono parte integrante dell'appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici e quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Le indicazioni del presente capitolato, gli eventuali allegati quali elaborati grafici e eventuali specifiche tecniche forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 34 del Codice, il presente appalto contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP). Il progetto è stato redatto nel rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) di base riportati all'interno delle specifiche tecniche di cui al D.M. del Ministero dell'Ambiente del 24 Dicembre 2015, nonché del D.M. del 07 Marzo 2012, mentre l'esecuzione degli interventi sarà realizzata nel rispetto dei requisiti di cui al D.M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2017, pubblicato in G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017.

ART. 3

- Ammontare dell'appalto -

L'importo complessivo dell'appalto, comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento e dell'incidenza del costo della mano d'opera, è stabilito in € 96.538,94 (euro novantaseimilacinquecentotrentotto/94), oltre IVA al 22%, di cui:

- € 93.080,83 (euro novantatremilaottanta/83), oltre IVA al 22%, quale corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo, di cui € 29.489,15 (euro ventinovemilaquattrocentottantanove/15), quale incidenza del costo della mano d'opera, come da progetto (si ricorda che l'incidenza del costo della mano d'opera, in ottemperanza all'ultimo orientamento del 2 settembre 2014 – indicazioni peri bandi tipo dell'ANAC-, rientra nella valutazione per la composizione del ribasso);

- € 3.458,11 (euro tremilaquattrocentocinquantotto/11), oltre IVA al 22%, non soggetti a ribasso, quali costi per l'attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento, ai sensi del D.Lgs 81/2008.

L'importo dei lavori posto a base di gara, da assoggettare a ribasso, è pari ad € 93.080,83 (euro novantatremilaottanta/83).

ART. 4

- Distribuzione degli importi -

Con riferimento ai lavori in oggetto, la distribuzione relativa alle varie categorie delle lavorazioni a corpo da realizzare, in relazione a quanto previsto dall'articolo 43, comma 6, del D.P.R 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., risulta riassunta nel seguente prospetto:

Categoria lavori	Importi	Percentuale	Categoria	Classifica
Edifici civili ed industriali	76.212,95	78,945%	OG1	I°
Impianti tecnologici	12.595,22	13,047%	OG11	I°
Fornitura e posa in opera	7.730,77	8,008%		
Totale	96.538,94	100%		

Ai fini dell'articolo 79, comma 16, terzo periodo, del D.P.R 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i, ricorrono le condizioni di cui al quarto periodo della stessa norma, per cui la categoria OG11 - impianti tecnologici - è stata individuata in alternativa alle categorie OS3, OS28 e OS30.

Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. Al fine del pagamento in corso d'opera i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

Ove il corrispettivo sia previsto a corpo, l'importo forfetario sarà diminuito del ribasso percentuale offerto in sede di gara, eccezion fatta per le eventuali opere in economia che saranno contabilizzate come previsto ai successivi articoli 7 e 8 del presente capitolato.

Per le prestazioni a corpo, le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico estimativo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso lo stesso, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione.

ART. 5

- Procedura di gara – Criterio di aggiudicazione -

5.1. Procedura di gara

La selezione dei partecipanti avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs.50/2016.

5.2. Criterio di aggiudicazione

La gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice, secondo la seguente ponderazione:

Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
Punteggio totale	100

ed i criteri che saranno di seguito indicati.

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (P_{totale}) più alto, che sarà ottenuto sommando il punteggio relativo al criterio "Punteggio Tecnico" (PT) ed il punteggio relativo al criterio "Punteggio Economico" (PE): $P_{totale} = PT + PE$.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti per l'offerta tecnica e economica, sarà posto primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio economico.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta tecnica e economica, si procederà, per l'individuazione del miglior offerente, mediante sorteggio pubblico.

In ciascuna operazione di calcolo e conseguentemente anche per il punteggio finale verrà presa in considerazione fino alla terza cifra decimale che verrà arrotondata all'unità superiore se la quarta cifra decimale è compresa tra cinque e nove e rimarrà invariata se la quarta cifra decimale è compresa tra zero e quattro.

5.2.1. Punteggio tecnico

All'offerta tecnica potranno essere assegnati fino ad un massimo di 90 punti su 100, secondo i seguenti criteri:

A. CRITERIO 1 – Qualità e pregio tecnico della struttura edilizia		Punteggio Elemento Valutazione (WI)
MAX 30 punti		
Elemento qualitativo di valutazione	<p style="text-align: center;">Elemento di valutazione</p> <p>A.1 Subcriterio – Interventi e forniture per la funzionalità e fruizione della struttura.</p> <p>Sarà premiato il concorrente che sarà in grado di consentire la turnazione degli uffici presenti nella struttura per la continuazione dell'attività lavorativa, nonché, a lavori ultimati, di poter utilizzare e rendere fruibile immediatamente la struttura. La miglioria pertanto riguarda l'esecuzione di eventuali interventi e/o forniture necessarie al perseguimento di detti obiettivi.</p> <p>Per tale sub elemento si dovrà fornire una Relazione Tecnica costituita da non più di n. 10 facciate in formato A/4 (carattere non inferiore a 10 ed interlinea 1) e massimo n. 4 tavole grafiche di formato massimo A/3.</p>	10
Elemento qualitativo di valutazione	<p style="text-align: center;">Elemento di valutazione</p> <p>A.2 Subcriterio – Prestazioni energetiche ed idrauliche della struttura.</p> <p>Saranno valutate dalla commissione le migliori proposte per rendere migliori le prestazioni energetiche ed idrauliche della struttura.</p> <p>Per tale sub elemento si dovrà fornire una Relazione Tecnica costituita da non più di n. 10 facciate in formato A/4 (carattere non inferiore a 10 ed interlinea 1) e massimo n. 2 tavole grafiche di formato massimo A/3.</p>	10
Elemento qualitativo di valutazione	<p style="text-align: center;">Elemento di valutazione</p> <p>A.3 Subcriterio – Qualità e prestazioni dei materiali offerti.</p> <p>Il concorrente potrà esporre la qualità e le prestazioni dei materiali offerti relativamente a tutti i sub criteri oggetto di valutazione mediante schede, le pagine dei depliant e/o cataloghi dai quali rilevare con chiarezza ed univocità l'offerta qualitativa/prestazionale. Tali documenti, con le marche indicate, costituiranno impegno contrattuale per il concorrente e saranno parte integrante e sostanziale del Capitolato Speciale d'Appalto.</p> <p>Tutta la documentazione dovrà essere presentata come relazione nel formato A/4 del numero di pagine ritenute necessarie per trasferire l'informazione richiesta.</p>	10

B. CRITERIO 2 – Qualità tecnologica ed ambientale degli impianti		Punteggio Elemento Valutazione (WI)
MAX 30 punti		
Elemento qualitativo di valutazione	<p style="text-align: center;">Elemento di valutazione</p> <p>B.1 Subcriterio – Qualità tecnica e ottimizzazione di lavori di impiantistici.</p> <p>La commissione nell’assegnare il punteggio valuterà preliminarmente la completezza e la facilità di lettura dell’offerta migliorativa relativa a tutti i sub criteri del criterio di valutazione n. 2. Inoltre valuterà l’ottimizzazione della distribuzione delle reti e del layout degli impianti anche in riferimento alla minimizzazione delle interferenze con le lavorazioni edili e conseguentemente al relativo impatto sulla realizzazione dei tempi per la esecuzione delle opere. Per tale sub elemento si dovrà fornire una Relazione Tecnica costituita da non più di n. 6 facciate in formato A/4 (carattere non inferiore a 10 ed interlinea 1) e massimo n. 4 tavole grafiche di formato massimo A/3.</p>	5
Elemento qualitativo di valutazione	<p style="text-align: center;">Elemento di valutazione</p> <p>B.2 Subcriterio – Tutela ambientale.</p> <p>La commissione valuterà tutti gli accorgimenti messi in atto per monitorare il funzionamento degli impianti ai fini ambientali anche in riferimento alla disponibilità di servizi di assistenza con livelli qualitativi estremamente elevati. Verrà valutato il numero delle ore di manutenzione che sarà offerto a corredo degli impianti dalla emissione del certificato di collaudo provvisorio ed il numero di ore offerte per la formazione e l’addestramento del personale dell’amministrazione.</p> <p>Per tale sub elemento si dovrà fornire una Relazione Tecnica costituita da non più di n. 6 facciate in formato A/4 (carattere non inferiore a 10 ed interlinea 1).</p>	5
Elemento qualitativo di valutazione	<p style="text-align: center;">Elemento di valutazione</p> <p>B.3 Subcriterio – Integrazioni tecnologiche, funzionali ed estetiche.</p> <p>La commissione valuterà le integrazioni che saranno offerte alla previsione impiantistica del progetto esecutivo posto a base di gara sia in termini di tecnologia offerta, che di funzionalità aggiuntive, nonché della relativa integrazione estetica all’interno della struttura. Per tale sub elemento si dovrà fornire una Relazione Tecnica costituita da non più di n. 12 facciate in formato A/4 (carattere non inferiore a 10 ed interlinea 1) e massimo n. 4 tavole grafiche di formato massimo A/3.</p>	5
Elemento qualitativo di valutazione	<p style="text-align: center;">Elemento di valutazione</p> <p>B.4 Subcriterio – Prestazioni ed efficientamento energetico degli impianti.</p>	5

	<p>Saranno valutate le soluzioni migliorative in termini di maggiore efficienza energetica e di ottimizzazione della produzione con la distribuzione dell'energia in virtù che nella struttura coesistono più sistemi.</p> <p>Per tale sub elemento si dovrà fornire una Relazione Tecnica costituita da non più di n. 6 facciate in formato A/4 (carattere non inferiore a 10 ed interlinea 1) e massimo n. 4 tavole grafiche di formato massimo A/3.</p>	
Elemento qualitativo di valutazione	<p style="text-align: center;">Elemento di valutazione</p> <p>B.5 Subcriterio – SCIA sicurezza antincendio da presentare ai VV.FF..</p> <p>Sarà valutata la disponibilità alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai fini della sicurezza antincendio, da presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.</p> <p>Per tale sub elemento si dovrà fornire una dichiarazione, debitamente sottoscritta, con allegato documento di riconoscimento in corso di validità, nella quale sia evidente la piena disponibilità alla presentazione della SCIA.</p>	10

C. CRITERIO 3 – Caratteristiche ambientali		Punteggio Elemento Valutazione (WI)
MAX 10 punti		
Elemento qualitativo di valutazione	<p>Verranno valutati materiali e modalità esecutive che l'impresa concorrente intende utilizzare al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24 dicembre 2016, "Servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, per la ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione".</p> <p>Nelle scelte proposte, il concorrente dovrà prendere in considerazione almeno gli aspetti di seguito riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il contenuto di materia prima/seconda riciclata o recuperata nei diversi materiali utilizzati; - materiali sottoponibili, a fine vita, a demolizione selettiva, riciclabili o riutilizzabili; - prodotti senza contenuto di sostanze ritenute dannose per lo stato d'ozono, p.es cloro-fluoro-carburi CFC, per fluorocarburi PFC, idro-bromo-fluoro-carburi HBFC, idro-cloro-fluoro-carburi HCFC, idro-fluoro-carburi HFC, esafluoruro di zolfo SF6, Halon; <p>Tutta la documentazione dovrà essere presentata come relazione nel formato A/4 del numero di pagine ritenute necessarie per trasferire l'informazione richiesta.</p>	10

--	--	--

D. CRITERIO 4 – Riduzione termine di esecuzione dei lavori		Punteggio Elemento Valutazione (WI)
MAX 20 punti		
Elemento quantitativo di valutazione	Elemento di valutazione D.1 Subcriterio – Riduzione dei termini di esecuzione lavori da 162 a 152.	3
Elemento quantitativo di valutazione	Elemento di valutazione D.2 Subcriterio – Riduzione dei termini di esecuzione lavori da 152 a 132.	7
Elemento quantitativo di valutazione	Elemento di valutazione D.3 Subcriterio – Riduzione dei termini di esecuzione lavori da 132 a 110.	10
<p>Verrà valutata la riduzione dei tempi di esecuzione dell'intervento rispetto al termine di 162 (centosessantadue) giorni previsti dal crono programma per l'esecuzione dei lavori.</p> <p>Non saranno oggetto di valutazione riduzioni temporali superiori ai 52 giorni solari consecutivi per eseguire i lavori. Non sono ammesse offerte in aumento.</p> <p>La commissione valuterà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente, contenente l'indicazione del tempo offerto per l'esecuzione dell'opera. Tale tempo dovrà essere espresso in giorni naturali e consecutivi; - crono programma dettagliato dei lavori, con il quale il concorrente evidenzia, mediante relazioni, grafici, disegni, tabelle ed ogni altro elaborato ritenuto opportuno e/o necessario allo scopo. Il dettaglio dell'organizzazione dei mezzi d'opera e delle risorse umane impegnate (numero di squadre, consistenza delle singole squadre, ecc.) nelle diverse componenti dell'opera, sì da rilevare il numero di mezzi d'opera ed il personale che l'impresa, a cedenza settimanale, è in grado di offrire e si impegna a mantenere per tutta la durata dei lavori; - relazione descrittiva di organizzazione dei lavori che dimostri in termini analitici, le risorse previste di mezzi (di proprietà e a nolo) e uomini, i rispettivi rendimenti produttivi, le singole fasi lavorative, al fine di dimostrare il tempo offerto. 		

Ogni criterio o laddove previsto, sub criterio, rappresenta un elemento distinto di valutazione.

I sub criteri verranno, pertanto, valutati separatamente. Non è prevista alcuna riparametrazione finale al punteggio complessivo del criterio.

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo compensatore di cui al DPR 207/2010, attraverso l'assegnazione dei punteggi determinati con la seguente formula:

C(a) = n (Wi * V(a)i) dove:

- **C(a)** = indice di valutazione dell'offerta (a)
- **n** = numero totale dei requisiti

- W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)
- $V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1.

Sulla base della documentazione che costituisce l'offerta tecnica, è attribuito un coefficiente, variabile tra 0 e 1, da ciascun commissario sulla base della propria discrezionalità tecnica. Per ciascun elemento è calcolata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario.

Ciascun commissario esprimerà pertanto per ogni elemento previsto un giudizio discrezionale cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1 e cioè:

Eccellente 1,0

Molto buono 0,8

Buono 0,6

Discreto 0,4

Sufficiente 0,2

Insufficiente 0,0

Clausola di sbarramento: si provvederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica delle ditte che avranno ottenuto almeno 54 punti sui 90 massimi possibili.

OFFERTA ECONOMICA – Max 10 punti

All'offerta con il prezzo più basso rispetto alla base di gara di € 132.973,84, verranno attribuiti massimo 10 punti; alle rimanenti offerte saranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori, secondo la formula sotto riportata:

$$V_{(a)_i} = R_a / R_{max}$$

dove:

R_a = valore offerto dal concorrente

R_{max} = valore dell'offerta più conveniente

ART. 6

- Descrizione, forma , principali dimensioni delle opere e varianti in corso d'opera -

La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dalla descrizione dei lavori, nonché dagli elaborati grafici e dalle specifiche tecniche eventualmente allegati al contratto di cui formano parte integrante, salvo quanto eventualmente specificato, all'atto esecutivo, dal direttore dei lavori.

L'Amministrazione comunale si riserva l'insindacabile facoltà di apportare, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici, le modifiche, le integrazioni o le variazioni dei lavori ritenute necessarie per la buona esecuzione dei lavori e senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni o richiedere indennizzi a qualsiasi titolo.

6.1. Modifica di contratti durante il periodo di efficacia

Ai sensi di quanto disposto dall'art.106, comma 1, lett. e), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., viene stabilita la soglia consentita per effettuare modifiche non sostanziali nella misura del 10% dell'importo contrattuale.

La modifica su proposta della Direzione Lavori, nei soli casi previsti dal comma 4 del suddetto articolo e sentito il progettista, dovrà essere approvata del Responsabile del Procedimento.

I contratti di appalto nei settori ordinari possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

a) Se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e

dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto.

Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

b) Per lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:

1) Risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) Comporti per l'Amministrazione comunale notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi.

In entrambi i casi il contratto potrà essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non sarà superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

c) Ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto dal predetto comma 7:

1) La necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'Amministrazione comunale. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) La modifica non altera la natura generale del contratto;

d) Se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione comunale aveva inizialmente aggiudicato l'appalto, a causa di una delle seguenti circostanze:

1) Una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a), comma 1;

2) All'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice;

3) Nel caso in cui l'Amministrazione comunale si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

e) Se le modifiche non sono sostanziali, ai sensi del comma 4, dell'art. 106. l'Amministrazione comunale può stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.

Una modifica è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2 dell'art. 106 del Codice, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a. la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b. la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c. la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

d. se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'Amministrazione comunale aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

Ai sensi dell'art 106, comma 2, del Codice, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i valori di seguito riportati:

a) le soglie fissate all'articolo 35 del codice;

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7 dell'art. 106, il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione, ai sensi del comma 3.

Come previsto dal comma 6, per modifiche delle disposizioni di un contratto durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 2, è richiesta una nuova procedura d'appalto.

I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione comunale.

Ai sensi del comma 12, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Amministrazione comunale può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite stabilito dal precedente comma 12, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.

Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali è condizionata tale accettazione.

Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 12.

ART. 7

- Invariabilità del prezzo - elenco prezzi -

Il prezzo contrattualmente convenuto è fisso e invariabile e comprende tutte le opere, i lavori, le forniture, la mano d'opera, i mezzi, le attrezzature ed ogni altro onere, anche se non specificamente previsti dal contratto e dal presente capitolato, necessari a dare compiute in tutte le loro parti sia qualitativamente che quantitativamente le opere appaltate.

I prezzi unitari e globali in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati risultano dalla Tariffa della Regione Campania 2018 e comprendono:

- a) materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro.
- b) operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro.
- c) lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori compresi nell'opera.

I prezzi stabiliti dal contratto, si intendono accettati dall'appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro e restano invariabili per tutta la durata dell'appalto.

Ai sensi delle leggi vigenti non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1, dell'art. 1664 del Codice Civile

Per i lavori di cui al presente appalto, si applica il prezzo chiuso

L'appaltatore prima dell'offerta dovrà effettuare un sopralluogo nell'impianto sportivo, oggetto dei lavori e prendere visione delle condizioni locali generali e particolari che possono influire sulle esecuzioni degli interventi e documentarne l'avvenuto sopralluogo in sede di gara previa attestazione controfirmata dal RUP. Pertanto è obbligo dell'appaltatore accettare la consegna dell'impianto sportivo in qualsiasi condizione si trovino all'atto dell'affidamento dei lavori.

Il Contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.Lgs 50/2016.

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità

Ai sensi delle leggi vigenti non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del Codice Civile.

La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all'articolo 4, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell'articolo 184, del D.P.R. 207/2010.

L'importo delle merci in economia verrà maggiorato del 25,00% per spese generali, uso attrezzi e utili dell'impresa. Su tale quota di maggiorazione verrà applicato il medesimo ribasso percentuale offerto in sede di gara. Fermo restando che il ribasso d'asta non può essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d'opera.

Per alcuni prezzi più particolari, non indicati nei prezziari sopra citati sono stati utilizzati i prezzi unitari indicati nell'allegato "Nuovi Prezzi". Anche sui prezzi così determinati verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara.

ART. 8

- Lavori in economia -

Gli eventuali lavori non prevedibili in economia, non contemplati dal contratto, che dovessero rendersi indispensabili possono essere autorizzati ed eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dal direttore dei lavori e verranno rimborsati sulla base degli Elenchi Prezzi utilizzati o dei prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato.

L'effettiva necessità, le caratteristiche e l'urgenza di tali lavori in economia non contemplati dal contratto dovranno risultare da un apposito verbale compilato dal direttore dei lavori e firmato anche dal responsabile del procedimento che dovrà essere approvato dall'Amministrazione comunale, prima dell'esecuzione dei lavori previsti.

L'effettiva liquidazione dei lavori in economia è condizionata alla presentazione di appositi fogli di registrazione, giornalmente rilasciati dal direttore dei lavori, con l'indicazione delle lavorazioni eseguite in corso d'opera e dovrà pertanto essere effettuata con le stesse modalità fissate dal contratto principale d'appalto per la contabilizzazione dei lavori.

La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 179, del D.P.R. 207/2010. Ai sensi del predetto articolo, i lavori in economia contemplati nel contratto non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

ART. 9

- Nuovi prezzi -

Ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi:

a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;

b) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il tredici e diciassette per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali;

c) aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'appaltatore.

ART. 10

- Condizioni dell'appalto -

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati dal presente capitolato l'appaltatore dichiara:

a) di aver preso conoscenza del progetto delle opere da eseguire, di aver visitato i luoghi interessati dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché l'impianto che la riguardano e la natura delle opere da eseguire;

b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti a discarica;

c) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

d) di osservare tutte le norme in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro che si riferiscono in particolare al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità in merito;

e) di assicurare una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza per le attività previste oggetto del presente appalto a ciascun lavoratore ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

f) di essere in possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti dall'Allegato XVII (punto 1 per le Imprese Esecutrici e per le Imprese Affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature e punto 2 per i Lavoratori Autonomi) al D.Lgs. 81/08,

L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Con l'accettazione dei lavori l'appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi e nella piena applicazione della specifica normativa richiamata al punto c) del presente articolo.

Con l'accettazione dei lavori l'appaltatore dichiara di avere i requisiti di idoneità previsti dalle norme vigenti, la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi e nella piena applicazione della specifica normativa richiamata al punto c) del presente articolo. L'Affidatario dei lavori dovrà garantire analoghe garanzie per eventuali subappaltatori.

ART. 11

- Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie di esecuzione -

A) Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art. 93, comma 1, del Codice, l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese di cui all'art. 48 del Codice, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione comunale.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta dell'Amministrazione comunale nel corso della procedura, per la durata indicata, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Ex art. 93, comma 7, del Codice, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto:

- 1) 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
- 2) 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto 1), per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- 3) 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
- 4) 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle suddette riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art 103, qualora l'offerente risultasse affidatario.

L'Amministrazione comunale, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

L'Amministrazione comunale procederà ad incamerare la cauzione o ad escutere il fideiussore qualora l'aggiudicatario rifiuti di sottoscrivere il contratto o non costituisca la garanzia fideiussoria di cui al successivo punto B).

Nel caso di cui all'articolo 48, comma 1, del Codice (R.T.I. verticali) la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità "pro quota"

B) Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L'Amministrazione comunale può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

L'Amministrazione comunale ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

L'Amministrazione comunale può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Amministrazione comunale, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Ai sensi dell'art. 235 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva.

ART. 12

- Polizza di assicurazione per danni da rischi di esecuzione e responsabilità civile contro terzi -

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 93 e dall'articolo 103 del Codice, l'aggiudicatario è altresì obbligato, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del predetto Codice, a costituire e consegnare all'Amministrazione comunale, prima della stipula del contratto, anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con un massimale richiesto pari a € 500.000,00 (cinquecentomila/00); tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.). L'aggiudicatario dovrà, inoltre, essere in possesso di una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) stipulata presso una primaria Compagnia Assicurativa, a favore dell'Amministrazione comunale, con esclusivo riferimento alla gara di cui all'oggetto, per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con massimale richiesto pari a € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne l'Amministrazione comunale da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti dell'Amministrazione comunale.

La polizza tiene indenne l'Amministrazione comunale, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno che l'Appaltatore medesimo possa arrecare nell'esecuzione di tutte le prestazioni previste dal presente capitolato.

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), ai sensi dell'art. 48 del Codice, le garanzie assicurative sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 48, comma 5.

Nel caso di cui all'articolo 48, comma 6 del Codice (R.T.I. verticali) la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità "pro quota".

Le garanzie prestate dall'appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative sopra riportate, il contratto sarà risolto di diritto.

ART. 13

- Garanzia per vizi, difformità e gravi difetti dell'opera -

L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, c. 2, C.C. (art. 102, comma 4, del Codice).

Dalla data del Certificato di Ultimazione dei Lavori decorre il periodo di garanzia. L'Appaltatore resterà responsabile delle opere realizzate mediante il presente appalto per un periodo di due anni (art. 1667 C.C.) dalla emissione del certificato di collaudo finale provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati.

Salvo il disposto dell'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponderà per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione comunale prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo (art. 102, c. 5, del Codice.).

La garanzia per i danni causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi si estenderà per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni. E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione comunale al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.

Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, l'opera di cui al presente appalto, che è destinata per sua natura a lunga durata, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento, l'Appaltatore è responsabile (art. 1669 C.C.) nei confronti dell'Amministrazione comunale, purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta, ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti.

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, queste verranno trasferite all'Amministrazione comunale.

Ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i, qualora nei due anni dall'emissione del certificato collaudo dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà all'Amministrazione comunale di fare eseguire dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

La sorveglianza esercitata dalla D.L. non solleva in alcun caso l'appaltatore dalla integrale responsabilità ex art. 1667 e seguenti del c.c. in ordine alle difformità ed ai vizi delle opere eseguite.

ART. 14
- Subappalto -

Ai sensi dell'art. 105 del Codice, l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio i lavori, compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del suddetto articolo.

Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del **30 per cento dell'importo complessivo del contratto**.

Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

L'affidatario comunica all'Amministrazione comunale, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro affidato. Sono, altresì, comunicate all'Amministrazione comunale eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale purché:

- a. tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
- b. all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- c. il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Per le categorie di cui al decreto del MIT n. 248/2016 e s.m.i., adottato in attuazione dell'art. 89, comma 11, del Codice (S.I.O.S.), il cui valore supera il 10% dell'importo totale dei lavori, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere senza ragioni obiettive suddiviso. Detto limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite del 30% dell'importo complessivo del contratto stesso di cui al predetto art. 105, comma 2, del Codice.

E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, in caso di appalto di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art 35 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo. Nel bando o nell'avviso l'Amministrazione comunale può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria l'indicazione della terna anche sotto le soglie di cui all'articolo 35.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso l'Amministrazione comunale almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione comunale, l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del

subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione comunale. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono all'Amministrazione comunale prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l'Amministrazione comunale acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Per tutti i subappalti autorizzati per i quali i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore, lo stesso dovrà trasmettere all'Amministrazione comunale, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'Amministrazione comunale corrisponderà direttamente al subappaltatore o al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, soltanto nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice Civile, in quanto applicabili, tra la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:

- a. all'emissione dello stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati;

b. all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;

c. alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello stato di avanzamento e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della stazione appaltante;

L'Amministrazione comunale può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui sopra, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Amministrazione comunale, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

I piani di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

L'Amministrazione comunale provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale sono ridotti della metà.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata.

Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera d) del Codice, all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

Nei contratti di subappalto, a pena di nullità assoluta, l'impresa subappaltatrice dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (**“Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia”**), e sarà tenuta a dare immediata comunicazione all'Amministrazione comunale ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi dell'art. 8 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

I bonifici bancari o postali effettuati dall'impresa appaltatrice intestataria del conto corrente dedicato per l'esecuzione dell'appalto dovranno riportare in relazione a ciascuna transazione effettuata il codice CIG.

ART. 15

- Consegna dei lavori -

Il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo che il contratto è divenuto efficace.

Il responsabile del procedimento autorizza, altresì, il direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

In tal caso il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

La consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.

Il direttore dei lavori comunica all'aggiudicatario il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.

Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura dell'Amministrazione comunale.

La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'esecutore; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

Qualora l'esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data.

La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, l'Amministrazione comunale ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'aggiudicatario può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore alle seguenti percentuali calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- a) 1,00% per la parte dell'importo fino a € 50.000,00+IVA;
- b) 0,50% per la parte eccedente fino ad € 100.000,00+IVA;
- c) 0,20% per la parte eccedente i € 100.000,00+IVA

Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al precedente capoverso.

La facoltà dell'Amministrazione comunale di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore non può esercitarsi, con le predette conseguenze, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dall'Amministrazione comunale per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni.

Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:

- a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti;
- b) accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- c) le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;
- d) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui al comma 7, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Qualora la consegna sia eseguita subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, il processo verbale indica a quali materiali l'esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'esecutore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.

Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'esecutore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'esecutore, ove questi lo richieda.

La consegna dei lavori può essere fatta in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda. In caso di urgenza, l'esecutore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Qualora, durante la consegna dei lavori, fossero riscontrate delle differenze sostanziali tra lo stato dei luoghi e le indicazioni progettuali, il direttore dei lavori sospenderà il processo di consegna informando prontamente il responsabile del procedimento e indicando le cause e l'entità delle differenze riscontrate. Il responsabile del procedimento, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avrà riferito, nel caso in cui l'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell'opera o del lavoro, dispone che il direttore dei lavori proceda alla consegna parziale, invitando l'esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione.

Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 190 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e s.m.i.,

ART. 16

- Impianto del cantiere e programma esecutivo dei lavori -

In conformità all'art. 43, comma 10, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., l'esecutore è obbligato a presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione: le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'esecutore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma di cui all'articolo 40, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.

Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore all'importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto previste dall'articolo 108 del Codice.

L'appaltatore dovrà provvedere, entro 10 giorni dalla data di consegna, all'impianto del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal programma esecutivo dei lavori.

In mancanza di tale programma esecutivo l'appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l'ordine temporale stabilito dal cronoprogramma ove previsto, e secondo le eventuali integrazioni disposte dal direttore dei lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere proroghe, risarcimenti o indennizzi.

ART. 17

- Direzione dei lavori -

Ai sensi dell'art. 101, comma 3 e ss. del Codice, il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.

Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché:

- a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105;
- d) svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.

Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di tutto l'ufficio di direzione dei lavori e interloquisce, in via esclusiva, con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Sono competenze del direttore dei lavori:

- l'accettazione dei materiali e il controllo quantitativo e qualitativo dei lavori eseguiti;
- la verifica della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- la verifica del programma di manutenzione;
- la predisposizione dei documenti contabili;
- la redazione dei verbali, ordini di servizio e atti di trasmissione all'appaltatore;
- verifica del corretto andamento complessivo dei lavori e del rispetto del cronoprogramma dei lavori, ove previsto;
- assistenza alle operazioni di collaudo;
- effettuazione di eventuali prove di cantiere sui materiali o sulle opere realizzate.

Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:

- a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
- c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
- d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
- f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;

- g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- h) direzione di lavorazioni specialistiche.

Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:

- a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
- b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
- d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
- e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
- f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
- g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
- h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

Per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica l'articolo 92, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Per ciò che attiene alle disposizioni e agli ordini di servizio il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con disposizione di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.

Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.

L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal direttore dei lavori, deve essere vistato dal responsabile del procedimento.

L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.

ART. 18

- Contestazioni – riserve -

Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

La decisione in merito alle contestazioni dell'appaltatore dovrà essere assunta dal responsabile del procedimento e comunicata all'Appaltatore il quale dovrà uniformarvisi fatto salvo il diritto di iscrivere riserva sul registro di contabilità.

Ai sensi dell'art. 111, comma 1 del Codice, nel periodo transitorio e comunque fino alla data di entrata in vigore delle linee guida che individuino le modalità attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di controllo contabile dell'esecuzione dell'intervento, si applicano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 216, comma 17, gli articoli da 178 a 202 (scopo e forma della contabilità) del D.P.R. 207/2010. Tali disposizioni disciplinano il presente articolo.

Ai sensi dell'art.190, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente all'Amministrazione comunale la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l'Amministrazione comunale dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata

riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

In base a quanto disposto dall' art.191, del 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., l'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Ai sensi dell'art. 205 del Codice le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al quindici per cento dell'importo contrattuale.

Ai sensi de comma 2, del precedente art. 205, le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

ART. 19

- Sospensione -

Ai sensi di quanto indicato dall'art. 107 del Codice, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC..

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dall'Amministrazione comunale per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

ART. 20

- Termine di ultimazione dei lavori -

Il tempo utile, stabilito per la consegna di tutti i lavori, completamente ultimati a perfetta regola d'arte, ivi comprese eventuali opere di finitura, è previsto in giorni **162 (centosessantadue), salvo offerta tecnica migliorativa di cui al criterio 4, naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.**

E' ammessa la sospensione dei lavori nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 18, con effetti e conseguenze disciplinati in conformità a quanto ivi previsto.

Qualora per fatto imputabile all'appaltatore, lo stesso non adempia ai propri obblighi entro il termine contrattuale, l'Amministrazione comunale per ciascun giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori di quanto in oggetto, potrà applicare una penale pecuniaria nella misura stabilita dal successivo art. 35.

Inoltre, fatta salva la corresponsione delle penali e l'eventuale richiesta di risarcimento danni, l'Amministrazione comunale nel caso di sospensione e rallentamento delle consegne lavori senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal capitolato e dal contratto e nel caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori superiore a 5 giorni, potrà inoltre risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 cod. civ., con le modalità di cui all'art. 38, con effetti e conseguenze disciplinati in conformità a quanto ivi previsto.

ART. 21

- Certificato di ultimazione dei lavori -

Ai sensi dell'art. 111, comma 1 del Codice, nel periodo transitorio e comunque fino alla data di entrata in vigore delle linee guida che individuino le modalità attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di controllo contabile dell'esecuzione dell'intervento, si applicano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 216, comma 17, gli articoli da 178 a 202 (scopo e forma della contabilità) del D.P.R. 207/2010. Tali disposizioni disciplinano il presente articolo.

In accordo con quanto disposto dall'art. 199, del D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, in esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, entro 10 giorni dalla richiesta dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.

In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Qualora, a seguito degli accertamenti, siano rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione, l'impresa appaltatrice è tenuta ad eliminarli a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno all'Amministrazione comunale. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dal successivo articolo 35, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. Solo ad avvenuto ripristino, il Direttore dei Lavori emette il certificato di ultimazione dei lavori.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione. Tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'Amministrazione comunale.

In tale periodo l'Appaltatore dovrà garantire non solo i singoli componenti in quanto tali, ma anche la completa funzionalità degli impianti e di tutti i macchinari, materiali e accessori messi in opera effettuando le necessarie verifiche ed operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendessero necessarie.

Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini per il pagamento della rata di saldo.

ART. 22

- Proroghe -

Ai sensi dell'art. 107, commi 5 e 6 del Codice, l'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell'Amministrazione comunale.

Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all'Amministrazione comunale, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

ART. 23

- Contabilità dei lavori -

Ai sensi dell'art. 111, comma 1 del Codice, nel periodo transitorio e comunque fino alla data di entrata in vigore delle linee guida che individuino le modalità attraverso i quali il direttore

dei lavori effettua l'attività di controllo contabile dell'esecuzione dell'intervento, si applicano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 216, comma 17, gli articoli da 178 a 202 (scopo e forma della contabilità) del D.P.R. 207/2010. Tali disposizioni disciplinano il presente articolo.

I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto saranno indicati dalla Direzione Lavori, prima dell'inizio degli stessi, sulla base dell'entità dell'opera appaltata e delle ragioni tecnico amministrative previste dal contratto.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 181, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., i documenti amministrativi contabili, sono:

- a) il giornale dei lavori (art. 182);
- b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste (art. 183);
- c) le liste settimanali (art. 187);
- d) il registro di contabilità (art.188);
- e) il sommario del registro di contabilità (art. 193);
- f) gli stati d'avanzamento dei lavori (art. 194);
- g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto (art. 195);
- h) il conto finale e la relativa relazione (art. 200);

I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d'avanzamento dei lavori, il conto finale e la relazione sul conto finale sono firmati dal direttore dei lavori.

I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di contabilità, il conto finale, e le liste settimanali nei casi previsti sono firmati dall'esecutore.

I certificati di pagamento e la relazione di cui all'articolo 202, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i. sono firmati dal responsabile del procedimento.

ART. 24

- Conto finale -

Ai sensi dell'art. 111, comma 1 del Codice, nel periodo transitorio e comunque fino alla data di entrata in vigore delle linee guida che individuino le modalità attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di controllo contabile dell'esecuzione dell'intervento, si applicano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 216, comma 17, gli articoli da 178 a 202 (scopo e forma della contabilità) del D.P.R. 207/2010. Tali disposizioni disciplinano il presente articolo.

Ai sensi dell'art. 200, del D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, il direttore dei lavori compila il conto finale entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento.

Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:

- a) i verbali di consegna dei lavori;
- b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
- c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;

- d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- e) gli ordini di servizio impartiti;
- f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
- g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
- i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- j) le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;
- k) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità);
- l) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Ai sensi dell'art. 201, comma 3, del D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l'esecutore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.

L'esecutore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'art. 208 o l'accordo bonario di cui all'art. 205 del Codice, eventualmente aggiornandone l'importo.

Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Ai sensi dell'art. 202, del D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il predetto termine non superiore a 30 giorni, il responsabile del procedimento, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata con i seguenti documenti:

- a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei relativi decreti di approvazione;
- b) registro di contabilità, corredato dal relativo sommario;
- c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori;
- d) relazione del direttore coi documenti di cui all'articolo 200, comma 2;
- e) domande dell'esecutore.

Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimento esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del Codice.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del Codice, le ritenute dello 0,50% sull'importo netto progressivo dei lavori, a garanzia dell'osservanza, da parte dell'appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione da parte

dell'Amministrazione comunale del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

L'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice, provvederà all'acquisizione d'ufficio del DURC in corso di validità per accertare la regolarità contributiva e assicurativa dell'appaltatore per ogni pagamento da effettuare a favore dello stesso.

Ai sensi art. 30, comma 5, del Codice e dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98/2013, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore, l'Amministrazione comunale trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

ART. 25

- Pagamenti -

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs 50/2016, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'appaltatore riceverà, in corso d'opera, pagamenti in acconto sulla base di stati di avanzamento lavori (SAL) di importo **pari ad almeno € 30.000,00 (trentamila/00)**, al netto del ribasso d'asta, delle ritenute a garanzia e delle eventuali opere in economia eseguite, nei quali saranno riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino a quel momento.

A ciascun stato di avanzamento lavori (SAL), al fine di consentire che l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non sia assoggettato a ribasso, verrà detratto l'importo conseguente al ribasso offerto calcolato con la seguente formula $[SAL * (1-IS) * R]$ (dove SAL = importo stato di avanzamento; IS = importo oneri di sicurezza/importo complessivo dei lavori; R = ribasso offerto).

A garanzia dell'osservanza, da parte dell'appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere operata, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,50 %, da utilizzare in caso di inadempienza dell'Appaltatore, salvo le maggiori responsabilità di esso.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 Codice, e dalla Determinazione Autorità Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 23 ottobre 2002, le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Il pagamento delle fatture verrà effettuato mediante bonifico bancario presso l'Istituto indicato dall'affidatario entro **60 giorni dalla data di emissione delle relative fatture**.

In ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013.

Ove previsto, quando per l'ammontare dei lavori, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il pagamento non potrà comunque essere effettuato se non dopo la stipulazione del contratto.

In base a quanto disposto dall'art.194, del D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, il direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel contratto, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte

le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicandone gli estremi della intervenuta approvazione.

Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario di registro di contabilità.

Quando ricorrano le condizioni di cui agli articoli 186 e 190, comma 6, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, e sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d'avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna annotazione.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

I certificati di pagamento di rate dovranno essere rilasciati dal Responsabile del Procedimento nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla data dello stato di avanzamento emesso dal Direttore dei Lavori, inviando l'originale e due copie per il successivo mandato di pagamento. Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento è annotato nel registro di contabilità.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni l'Amministrazione comunale dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

In corrispondenza di ogni SAL verrà corrisposta all'impresa la quota parte di oneri della sicurezza proporzionale all'importo dello stesso SAL.

Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98/2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo o regolare esecuzione. Per il pagamento del saldo finale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.

Ai sensi art. 30 comma 5 del Codice e dell'articolo 31, comma 3, della Legge n. 98/2013, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore, l'Amministrazione comunale trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al suddetto personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la

fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione comunale paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Codice.

I lavori eseguiti in economia dovranno essere computati in base a rapporti o liste settimanali ed aggiunti alla contabilità generale dell'opera.

Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. ("Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia"), il pagamento delle rate di acconto sulla base di stati avanzamento lavori sarà effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dall'Impresa aggiudicataria.

Al tal fine, i concorrenti dovranno compilare, controfirmare ed inserire nei documenti di gara la Scheda Anagrafica Fornitore.

ART. 26

- PSC, POS ed attività di coordinamento -

Ai sensi del Titolo IV del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. al presente Capitolato Speciale di Appalto è allegato il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) comprensivo del dettaglio dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Come indicato all'art. 100 del medesimo decreto il PSC è redatto dal Coordinatore in fase di progettazione (CSP) secondo i contenuti indicati nell'Allegato XV al D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, in accordo con Coordinatore in fase di esecuzione (CSE), e con le esigenze relative all'attività programmata nell'impianto/immobile e con il benessere del Responsabile della Sicurezza dell'impresa ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'impresa appaltatrice dovrà comunicare all'Amministrazione comunale il nome del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il quale dovrà armonizzare il Piano Operativo di Sicurezza (POS) dell'impresa relativo ai lavori oggetto del presente Capitolato con il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) redatto dall'Amministrazione comunale e fornirne copia al Coordinatore in fase di esecuzione (CSE) e all'Amministrazione comunale, ai sensi del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è redatto in attuazione degli obblighi in materia di valutazione dei rischi e di elaborazione del relativo documento. Il CSE verifica che i contenuti del POS di ciascuna Impresa siano coerenti con il PSC e solo dopo esito positivo di tale verifica, effettuata tempestivamente ed entro 15 giorni dalla trasmissione, le Imprese/Lavoratori Autonomi possono entrare in cantiere e dare inizio allo svolgimento delle proprie attività.

In caso di subappalto la verifica sul POS è effettuata dall'Impresa Affidataria la quale, previo accertamento della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al CSE per le verifiche di cui sopra.

Nel caso di lavori che dovessero interessare, oltre a quelli eseguiti dalla impresa appaltatrice, più attività lavorative o sportive con o senza presenza di pubblico il ruolo di coordinamento, previsto dal decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni, verrà svolto dall'Amministrazione comunale. In particolare negli impianti sportivi soggetti al D.M. 18/3/96 l'impresa aggiudicataria dovrà fare riferimento oltre che al piano di sicurezza e coordinamento anche al Titolare/Gestore della manifestazione sportiva, ai sensi dell'art. 19 del decreto in parola.

La D.L. e il CSE, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Impresa Appaltatrice redige e consegna all'Amministrazione comunale:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento qualora ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza senza modifica o adeguamento dei prezzi pattuiti;

b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

L'ordine formulato dal Direttore dei Lavori dovrà essere notificato per iscritto all'impresa e dovrà contenere ogni elemento utile alla individuazione di eventuali fonti di rischi; tale ordine dovrà essere verificato per i provvedimenti di competenza dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'impresa stessa.

Il CSE, in funzione dell'andamento delle attività di cantiere provvede a promuovere la cooperazione ed il coordinamento tramite la convocazione di riunioni. Al termine di ciascuna riunione il CSE redige il verbale e provvede a farlo sottoscrivere a tutti i presenti.

I verbali delle riunioni di coordinamento sono conservati a cura di CSE presso il cantiere o altro luogo idoneo individuato e comunicato dallo stesso.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART. 27

- Certificato di regolare esecuzione -

Ai sensi dell'art. 102, comma 8, del Codice, nel periodo transitorio e comunque fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto attuativo volto tra l'altro a definire i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, si applicano ai sensi e per gli effetti delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'articolo 216, comma 16, del Codice, le prescrizioni di cui all'art. 237 del D.P.R. 207/2010

Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà dell'Amministrazione comunale di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 237 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori e confermato dal responsabile del procedimento è emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'articolo 229 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i

Ai sensi dell'art. 235 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del Codice, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229, comma 3, 234, commi 2, 3 e 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.

ART. 28
- Collaudo -

Ai sensi dell'art. 102 comma 8 del Codice, nel periodo transitorio e comunque fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto attuativo volto tra l'altro a definire i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, si applicano ai sensi e per gli effetti delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'articolo 216, comma 16, del Codice, le prescrizioni di cui all'art. 237 del D.P.R. 207/2010.

Il collaudo finale deve avere luogo non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato speciale.

All'esito positivo del collaudo il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione comunale prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Per effettuare le attività di controllo si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo.

Nel caso di lavori di importo superiore a 500.000 di euro, viene redatto il certificato di collaudo, ferma la facoltà dell'Amministrazione comunale per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.

Il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, è obbligatorio nei seguenti casi:

- a)** quando la direzione dei lavori sia stata affidata al progettista oppure tramite procedura di affidamento ad altri professionisti;
- b)** in caso di lavoro di particolare complessità di cui all'articolo 236 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i;
- c)** nel caso di intervento affidato tramite concessione di lavori o finanzia di progetto nonché con dialogo competitivo o mediante locazione finanziaria;
- d)** nel caso di intervento affidato ai sensi dell'articolo 59 del Codice;
- e)** nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale;
- f)** nei casi di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni.

Ai sensi dell'art. 215 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale.

Ai sensi dell'art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo.

Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.

Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo tutti i documenti di cui al comma 1 dell'art. 217 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.

Sulla base del disposto dell'art. 221 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione.

Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 223 del Regolamento Attuativo.

Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo, in base all'art. 222 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore.

Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere, ai sensi dell'art. 223 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, le seguenti indicazioni:

- a) gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;
- b) il giorno della visita di collaudo;

c) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti.

I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'esecutore, sono firmati dal direttore dei lavori nonché dal responsabile del procedimento, se intervenuto, e dagli altri obbligati ad intervenire. E' inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.

L'esecutore, a propria cura e spesa, ai sensi dell'art. 224 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

Rimane a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, l'organo di collaudo dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze.

L'organo di collaudo, ai sensi dell'art. 225 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. Sulla base di quanto rilevato, l'organo di collaudo, anche sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento, determina:

- a) se il lavoro sia o no collaudabile;
- b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
- c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
- d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
- e) il credito liquido dell'esecutore.

In caso di gravi discordanze tra contabilità e l'esecuzione, l'organo di collaudo, ai sensi dell'art. 226 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte. Il responsabile del procedimento trasmette alla stazione appaltante la relazione e le proposte dell'organo di collaudo.

Ai sensi dell'art. 227 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, qualora si riscontrino nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede a termini dell'articolo 232 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. (lavori non collaudabili)

Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224, comma 3, e pertanto sono ad esclusivo carico

dell'esecutore le spese per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze.

Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, ai sensi dell'art. 228 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i, le ammette nella contabilità, previo parere vincolante della stazione appaltante, solo se le ritiene indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non ecceda i limiti delle spese approvate; altrimenti sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al responsabile del procedimento proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la relazione corredata dalle proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla stazione appaltante che delibera al riguardo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione.

Ultimate le operazioni di cui agli articoli che disciplinano le visite e le modalità del procedimento di collaudo (da art. 221 a art.228 del Regolamento Attuativo), l'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere gli elementi di cui all'art. 229 comma 1 e 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 233 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.

L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

Al termine delle operazioni di collaudo, l'organo di collaudo dovrà trasmettere al responsabile del procedimento gli atti ricevuti, i documenti contabili aggiungendo:

- a) i verbali di visita;
- b) la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'esito delle prescrizioni ordinate dall'organo di collaudo;
- c) il certificato di collaudo;
- d) le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo.

Ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori.

Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

Ai sensi dell'art. 235 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 123 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Ai sensi dell'art. 235 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'esecutore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

ART. 29

- Definizione delle controversie -

Ai sensi dell'art. 205 del Codice, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5% (cinque per cento) e il 15 % (quindici per cento) dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un **accordo bonario**.

Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Ai sensi dell'art. 208 del Codice, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante **transazione** nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

Se l'importo in sede di transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende il soggetto o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullità.

Nel caso in cui non si arrivasse alla sottoscrizione di un accordo bonario o di una transazione, tutte le controversie di natura tecnico-amministrativa e giuridica sorte sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, saranno demandate al Foro di Nola, ed è esclusa la competenza arbitrale.

ART. 30

- Osservanza delle leggi e dei documenti contrattuali -

Costituisce parte integrante del presente capitolato l'offerta presentata dall'appaltatore.

Salvo quanto previsto dal capitolato generale e dal contratto, l'esecuzione dell'opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.

Le parti si impegnano comunque all'osservanza:

a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori, con particolare riferimento al:

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”), di seguito denominato “Codice”;

- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i. (**Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163**, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”), per la parte non abrogata dal D.Lgs 50/2016, se ed in quanto applicabile, di seguito denominato “Regolamento”;

- il D.M.19 aprile 2000, n.145 e s.m.i. – di seguito denominato “Capitolato Generale” - per quanto non diversamente convenuto nel contratto, se ed in quanto applicabile;

- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l’appalto;

c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;

d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, trattamenti retributivi, contributivi, assistenziali e fiscali degli stessi, prevenzione infortuni ed incendi;

e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche norme europee espressamente adottate);

f) delle Tariffe dei prezzi di riferimento richiamate nel presente Capitolato Speciale;

g) delle eventuali specifiche tecnico amministrative indicate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.

ART. 31

- Penali -

L’esecutore è soggetto a penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.

Qualora per fatto imputabile all’appaltatore, lo stesso non adempia ai propri obblighi entro il termine contrattuale, le penali da applicare sono stabilite nella misura giornaliera di **€ 100,00 (euro cento/00)**. Queste verranno applicate per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine stabilito per l’ultimazione dei lavori.

L’applicazione di penali del medesimo importo giornaliero, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

Qualora il ritardo nell’esecuzione dei lavori determini una penale il cui ammontare risulti superiore al limite del 10% (dieci per cento) dell’importo netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la procedura di risoluzione del contratto per grave ritardo, fatta salva la facoltà per l’Amministrazione comunale di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell’eventuale maggior danno sopportato, che, comunque, non può esorbitare l’importo del contratto, e di affidare, eventualmente, a terzi l’esecuzione dei lavori in oggetto.

Nel caso di esecuzione delle opere articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali si applicano ai rispettivi importi con le modalità stabilite dall’Amministrazione comunale.

Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali sono applicate dal responsabile del procedimento in sede di conto finale.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide l'Amministrazione comunale su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione. Le inadempienze saranno contestate per iscritto e le penali di cui sopra saranno applicate qualora la impresa non fornisca, nel termine perentorio di 3 giorni, sufficienti e valide giustificazioni.

ART. 32

- Controlli -

L'Amministrazione comunale avrà la facoltà di effettuare, in ogni momento e senza obbligo di preavviso, nel corso delle varie fasi dei lavori, controlli sull'andamento dei lavori e sul corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

Il Responsabile unico del procedimento verificherà l'osservanza delle normative e disposizioni richiamate nel presente Capitolato speciale, sia direttamente che attraverso l'Ispettorato del Lavoro.

Nel caso in cui siano riscontrate difformità o irregolarità, il Rup richiederà all'aggiudicatario, tramite lettera raccomandata, di fornire entro 3 giorni giustificazioni e/o controdeduzioni.

Scaduto il termine fissato senza che l'appaltatore abbia presentato dette giustificazioni e/o controdeduzioni, ovvero le stesse siano state acquisite ma valutate negativamente, l'Amministrazione comunale, su proposta del RUP, potrà disporre la risoluzione del contratto.

ART. 33

- Recesso -

In conformità all'art. 1671 del codice civile, e ai sensi dell'art. 109 del Codice, l'Amministrazione comunale ha il diritto di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso di almeno venti (20) giorni solari, decorsi i quali l'Amministrazione comunale prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

I materiali il cui valore è riconosciuto dall'Amministrazione comunale a norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del suddetto preavviso

L'Amministrazione comunale può trattenere le opere provvisoriale e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione dell'Amministrazione comunale nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

In caso di recesso dal contratto ai sensi del D.Lgs 159/2011 (Legge Antimafia), l'Amministrazione comunale interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

ART. 34

- Risoluzione del contratto -

L'Amministrazione comunale ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, mediante semplice dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva, ex art. 1456 codice civile, comunicata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (o a mezzo P.E.C.), salvo ogni ulteriore azione per il riconoscimento del maggior danno.

Ai sensi dell'art. 108, comma 1 del Codice, l'Amministrazione comunale può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;

b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dall'Amministrazione comunale; con riferimento alle modificazioni di cui

all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c. l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto

d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice.

L'Amministrazione comunale, ai sensi del comma 2 del predetto art.108, procederà altresì a risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione (SOA) per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

In conformità al comma 3 del predetto art 108, quando il direttore dei lavori, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione comunale su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Ai sensi del comma 4, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione comunale risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

L'Amministrazione comunale può avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del Codice di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. e l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove l'Amministrazione comunale non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del Codice.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dall'Amministrazione comunale, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Amministrazione comunale provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

L'Amministrazione comunale ha facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa) nelle seguenti ulteriori fattispecie che vengono indicate a solo titolo esemplificativo e non esaustivo:

- qualora la ditta appaltatrice disattenda gli obblighi contrattuali richiamati dal presente capitolato speciale d'appalto, nonché per inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- qualora la ditta appaltatrice commetta violazioni di norme antinfortunistiche;
- in caso di inosservanze che, nel corso del rapporto contrattuale, abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiori al 10% del corrispettivo fissato per l'appalto;
- sospensione dei lavori da parte della ditta appaltatrice senza giustificato motivo;

- manifesta incapacità o inidoneità, nell'esecuzione dei lavori;
- frode nell'esecuzione dei lavori;
- rallentamento delle consegne senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal capitolato e dal contratto;
- qualora, in caso di intimazione ad adempiere ad obblighi di natura contrattuale da parte del Rup e o della direzione lavori, la impresa appaltatrice non ottemperi nel termine di gg. 3 (tre);
- qualora, a seguito dei controlli di cui all'art. 37 del presente Csa l'appaltatore non risponda alla richiesta di giustificazioni e/o controdeduzioni, ovvero nel caso le giustificazioni e/o controdeduzioni siano valutate negativamente;
- in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dalla impresa al fine della partecipazione alla gara o in ottemperanza alle prescrizioni indicate dal presente capitolato;
- subappalto non autorizzato, o violazioni di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- inadempienza accertata, da parte dell'appaltatore, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
- nel caso di cessione dei crediti ad altra Impresa non preventivamente autorizzata;
- nel caso di cessione del contratto anche parziale ad altra impresa;
- stato di inosservanza della ditta appaltatrice riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto;
- nel caso di inosservanza dell'impegno di osservare tutte le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 231/2001 e s.m.i.;
- nel caso di inadempimento degli obblighi retributivi, contributivi, assistenziali e fiscali dovuti dall'impresa appaltatrice e/o subappaltatrice nei confronti dei propri dipendenti impiegati nell'appalto di cui all'oggetto;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
- nel caso di contabilità non rispondente alle prescrizioni di Capitolato;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- cessione d'azienda, cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, atti di sequestro, pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti nel presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo.

Altresì, il contratto verrà anticipatamente risolto prima della naturale scadenza, in tutto o in parte, nel caso in cui vengano a decadere i titoli che legittimano la disponibilità e la gestione, da parte dell'Amministrazione comunale, degli impianti/immobili presso cui dovranno essere effettuati i lavori oggetto dell'appalto.

Peraltro l'Amministrazione comunale avrà sempre facoltà, in relazione a proprie esigenze, di modificare, sospendere, ridurre, annullare, gli ordinativi già emessi, nonché di modificare le aree e le cubature degli impianti interessati dai lavori in oggetto.

Nelle eventualità citate nel presente articolo, il contratto si scioglierà o se ne ridurrà o modificherà l'oggetto, decorsi **20** giorni dalla comunicazione da parte dell'Amministrazione comunale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo P.E.C., senza che l'impresa possa nulla a che pretendere a qualsiasi titolo.

Inoltre, in tutte le ipotesi precedenti di scioglimento o riduzione dell'oggetto del contratto, la impresa aggiudicataria rinuncia, sin d'ora, a pretendere gli indennizzi di cui all'art. 1671 c.c., fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite.

L'Amministrazione comunale ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, salvo ed impregiudicato il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti a causa dell'inadempimento.

34.1. Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione).

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, l'Amministrazione comunale, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

In caso di fallimento dell'esecutore, il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono:

- a) partecipare a procedure di affidamento di appalti ovvero essere affidatario di subappalto;
- b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art.110 del Codice.

Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice.

ART. 35

- Cessione del contratto e cessione dei crediti -

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere a terzi i crediti senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.

L'aggiudicatario è obbligato a trasferire tale divieto di cessione di credito ad ognuno dei subappaltatori, sempre salvo autorizzazione scritta dell'Amministrazione comunale.

Ai sensi dell'art 106, comma 13, del Codice, ai fini dell'opponibilità alla Stazione Appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere a questa notificate.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Stazione Appaltante qualora queste non le rifiutino con

comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La Stazione Appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso, la Stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al relativo contratto con questo stipulato.

Anche gli eventuali movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, sono soggetti alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i. ("Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia").

Anche i cessionari dei crediti da corrispettivo di appalto sono tenuti ad indicare il CIG e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale su apposito conto corrente bancario o postale dedicato.

ART. 36

- Oneri fiscali e spese contrattuali -

Ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento generale sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti, in particolare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai fini della sicurezza antincendio, da presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, è premiante ai fini dell'assegnazione del punteggio dell'offerta tecnica;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 37

- Foro competente -

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite in via esclusiva al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente, ai sensi dell'art. 204 del Codice, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Si richiama il combinato disposto degli art 204 D.Lgs. 50/16 e art. 120 D.Lgs. 104/10 (Riordino del processo amministrativo).

Il presente capitolato si compone di n. 37 Articoli.

Il RUP
arch. Paolo Ambroselli